

Prot. n. L168/RNS  
Bologna, 21 dicembre 2020

**Oggetto:**  
**Emergenza Covid-19: Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172.**

**Sommario**

*Durante il periodo natalizio tutto il territorio italiano alterna periodi di restrizioni da “c.d. zona rossa” a “c.d. zona arancione”.*

In continuità con quanto descritto con precedente Circolare <sup>(1)</sup> si rende noto che il Governo italiano ha emanato il **Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 - Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19** (G.U. n. 313 del 18 dicembre 2020) (**allegato 1**), contenente nuovi provvedimenti, per il contenimento della emergenza sanitaria, inerenti al periodo natalizio.

Prima di affrontare la nuova evoluzione normativa, si ricorda che, con l’ultimo provvedimento del Ministero della Salute, l’**Ordinanza 11 dicembre 2020** (G.U. n. 308 del 12 dicembre 2020), il territorio nazionale era stato suddiviso in due zone.

<i>Zona</i>	<i>Territorio interessato</i>
	<b>Ordinanza 11 dicembre 2020</b> <b>Decorrenza 13 dicembre 2020</b>
<b>Rossa</b>	nessuna
<b>Arancione</b>	Abruzzo Valle d’Aosta Provincia di Bolzano Campania Toscana
<b>Gialla</b>	Basilicata Calabria Lombardia Piemonte Lazio Molise Provincia di Trento Sardegna, Veneto Liguria Sicilia Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Marche Puglia Umbria

Conseguentemente, dalla data del 13 dicembre u.s., i territori interessati hanno applicato le disposizioni di cui al D.P.C.M. 3 dicembre 2020 <sup>(2)</sup> in base alla tipologia della zona.

<sup>1</sup> Cfr. Circolare RNS L165 - 14 dicembre 2020 dello scrivente Ufficio.

<sup>2</sup> Cfr. Circolare RNS L159 - 4 dicembre 2020 dello scrivente Ufficio.



Con il citato nuovo provvedimento legislativo, **in vigore dal 19 dicembre 2020**, in base all'art. 1:

- 1) innanzitutto, mantengono validità le disposizioni introdotte dall'art. 1, co. 2, del Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, ovvero:
  - a) nel **periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale**, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e, nelle **giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021**, è vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  - b) è comunque **consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione** degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i già menzionati divieti.
- 2) altresì, **il territorio nazionale, nel periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, viene suddiviso in tre zone**, non secondo il territorio, ma **in base a specifici periodi e giornate**; in particolare:
  - a. **periodo 21 – 23 dicembre 2020**: sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 (**c.d. zona gialla**); *è da evidenziare, tuttavia, che la regione Abruzzo rimane in zona arancione fino al 23 dicembre per effetto dell'Ordinanza 11 dicembre 2020, mentre in alcune regioni (Campania, Veneto, Valle d'Aosta, Trentino) sono state disciplinate differenti regole*;
  - b. **periodo 24 – 27 dicembre 2020**: sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (**c.d. zona rossa**);
  - c. **periodo 28 - 30 dicembre 2020**: sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (**c.d. zona arancione**); sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  - d. **periodo 31 dicembre 2020 – 3 gennaio 2021**: sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (**c.d. zona rossa**);
  - e. **4 gennaio 2021**: sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (**c.d. zona arancione**); sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  - f. **5 e 6 gennaio 2021**: sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (**c.d. zona rossa**).
- 3) inoltre, **durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021** è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, **una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00**, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Viene, infine, ribadito che l'impianto sanzionatorio è quello previsto dall'art. 4  del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*Legge 22 maggio 2020, n. 35*).

#### Art. 4 - Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3,

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



A tale scopo, si ricorda che sul sito del Governo ([www.governo.it](http://www.governo.it)) è consultabile una apposita sezione contenente le indicazioni operative; cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree (*le FAQ sono state aggiornate relativamente alle disposizioni anti-contagio da COVID-19 per il periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021*).

In base a quanto regolamentato dall'art. 2 - Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione – con la finalità di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte, riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di €uro, per l'anno 2020 e di 190 milioni di €uro, per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre 2020, hanno la partita I.v.a. attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una delle seguenti:

561011 - *Ristorazione con somministrazione*

561012 - *Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole*

561020 - *Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto*

561030 - *Gelaterie e pasticcerie*

561041 - *Gelaterie e pasticcerie ambulanti*

561042 - *Ristorazione ambulante*

561050 - *Ristorazione su treni e navi*

562100 - *Catering per eventi, banqueting*

562910 - *Mense*

562920 - *Catering continuativo su base contrattuale*

563000 - *Bar e altri esercizi simili senza cucina*

---

comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

<sup>4</sup> Link: **Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo | [www.governo.it](http://www.governo.it)**



Per maggiori approfondimenti si rimanda alla specifica Circolare dell'*Ufficio fiscale*.

Si segnala, infine, che il Ministero della salute:

1) con l'**Ordinanza 18 dicembre 2020** - *Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale* (G.U. n. 314 del 19 dicembre 2020) (**allegato 2**) ha regolamentato le seguenti fattispecie:

- a. ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori esteri;
- b. persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso in Italia da alcuni Stati e territori esteri;
- c. persone che, in uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, hanno soggiornato o transitato in alcuni Stati esteri;
- d. limitatamente al periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, movimenti da e per la Repubblica di San Marino;
- e. ai movimenti da e per l'Uruguay;

2) con l'**Ordinanza 20 dicembre 2020** - *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* (G.U. n. 315 del 20 dicembre 2020) (**allegato 3**) ha regolamentato ha interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord ed interdetto l'ingresso e il transito nel territorio nazionale.

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegati:**

- 1) **Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172**
- 2) **Ministero della salute - Ordinanza 18 dicembre 2020**
- 3) **Ministero della salute - Ordinanza 20 dicembre 2020**